

(N. 1717)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1956

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale consistenza numerica degli organici sia dei magistrati, sia dei funzionari di cancelleria è assolutamente inadeguata alla sempre crescente mole di affari che grava sugli uffici giudiziari, specialmente su quelli dei grandi centri, come è documentato dalle statistiche che periodicamente giungono al mio Ministero e dai rilievi dell'Istituto centrale di statistica. Ne segue che in molti uffici la cospicua pendenza delle cause civili e dei processi penali già formatasi viene continuamente aumentando, e lo svolgimento degli affari procede con lentezza a volte assai notevole. È da tenere presente poi

che, secondo la riforma, in corso, della legge di pubblica sicurezza, nuovi compiti saranno demandati alla magistratura: infatti è previsto che siano affidati ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione le attribuzioni ora spettanti alle Commissioni per il confino di polizia. L'accennata situazione, ripetutamente rilevata, anche in sede parlamentare, nel corso dei dibattiti sui bilanci del mio Ministero, non può ulteriormente perdurare senza che ne sia gravemente pregiudicato il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria con intuibili conseguenze sul piano sociale e politico.

Al fine di adeguare il numero dei magistrati e dei funzionari alle effettive esigenze degli uffici occorrerebbe apportare agli attuali organici aumenti notevolmente superiori a quelli che sono per proporre. Ma rendendomi conto delle limitate disponibilità del bilancio dello Stato e degli stanziamenti necessari per ovviare anche alle altre cause del disservizio giudiziario (deficienza di locali e di mobili) ritengo di contenere le proposte per il personale nei seguenti limiti che corrispondono al minimo indispensabile per iniziare un graduale miglioramento della situazione.

Magistrati. — L'attuale organico è costituito di 5.553 unità così ripartite:

Magistrati di cassazione (compresi quelli investiti di uffici direttivi superiori)	350
Magistrati di appello	1.360
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	3.493
Uditori giudiziari	350

Propongo i seguenti aumenti:

Magistrati di cassazione (senza uffici direttivi superiori)	10
Magistrati di appello	20
Magistrati di tribunale	120

La spesa relativa (nel determinare la quale ho tenuto presenti le tabelle in corso di esame davanti al Parlamento) si può calcolare nella misura di 340 milioni.

Quanto alla attribuzione dei posti in aumento nei ruoli dei magistrati di appello e dei magistrati di cassazione, ho ritenuto di stabilire che essi siano attribuiti nel 1957, applicandosi le norme generali quanto alle quote spettanti alle varie categorie di promovibili.

Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. — L'attuale organico è costituito di 6.519 unità, comprendenti anche i funzionari del soppresso gruppo C che sono passati nell'ex gruppo B, in attuazione della legge 24 dicem-

bre 1949, n. 983, e quelli ancora inquadrati nel ruolo ad esaurimento dello stesso gruppo C.

Propongo di aumentare detto organico di 500 unità nel grado iniziale, salvo ad esaminare successivamente la convenienza di attribuire parte dei nuovi posti alle qualifiche superiori al fine di mantenere la necessaria proporzione all'interno del ruolo organico.

Poichè le modificazioni dell'organico del personale di cancelleria in dipendenza della inclusione del personale del soppresso gruppo C avvengono gradualmente, reputo opportuno, nella indicazione del nuovo organico (tabella B), di attenermi al criterio adottato nelle leggi 4 maggio 1951, n. 383, e 9 agosto 1956, n. 1086: di indicare, cioè, soltanto la consistenza numerica del ruolo del personale dell'ex gruppo B, senza tenere conto degli impiegati affluiti dal soppresso gruppo C. Di questi ultimi, peraltro, si tien conto allorquando occorre stabilire la reale consistenza delle piante organiche degli uffici (cfr. tabella R annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086).

La spesa necessaria può essere calcolata in circa 425 milioni.

Personale di dattilografia. — Propongo di istituire un ruolo di personale d'ordine, che dovrebbe assumere la denominazione di « Personale di dattilografia », costituito, per ora, di 500 unità da destinarsi, in linea di massima, alle Corti e ai Tribunali con particolare riguardo agli uffici di maggiore importanza.

Data la natura dei compiti che saranno attribuiti al detto personale, non sembra necessario prevedere per esso uno sviluppo di carriera, ma sufficiente stabilire dei periodici aumenti di stipendio da un minimo di lire 471.000 fino ad un massimo di lire 687.000 annue lorde, corrispondenti rispettivamente agli stipendi iniziali della prima e della quarta qualifica della carriera esecutiva, fermi gli aumenti biennali nell'ambito dei singoli stipendi. La tabella del trattamento economico del detto personale è la seguente:

stipendio iniziale	lire	471.000
dopo 4 anni dal precedente	»	540.000
dopo 8 anni dal precedente	»	606.000
dopo 10 anni dal precedente	»	687.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa complessiva calcolata sulla media degli stipendi sopra indicati è di lire 360 milioni.

Ho ritenuto opportuno stabilire che nella prima attuazione della legge l'assunzione del personale di dattilografia abbia luogo per mezzo di un concorso per titoli ed esame pratico di dattilografia. Sarà dato così di ottenere una più sollecita assunzione di detto personale di cui è particolarmente sentito il bisogno.

In complesso la spesa presumibile per gli aumenti di organici proposti e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia ascende a lire 1.125 milioni; tale spesa pe-

raltro inciderà sul bilancio dello Stato solo gradualmente.

È prevista la delega al Governo per l'attribuzione ai vari uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; anche con legge delegata si provvederà a emanare le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia.

Il Ministro guardasigilli provvederà con suo decreto alla ripartizione fra gli uffici del personale di dattilografia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di centocinquanta posti, così ripartiti:

- 120 magistrati di Tribunale;
- 20 magistrati di Corte di appello;
- 10 magistrati di Corte di cassazione.

La tabella *A* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *A* annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti nella qualifica iniziale.

La tabella *B* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086.

Art. 3.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello e nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nell'anno 1957 con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

È istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unità.

Art. 5.

Il personale di dattilografia è addetto agli uffici giudiziari e disimpegna esclusivamente mansioni di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, con i servizi ad essa inerenti.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli esami comprendono una prova scritta e una prova pratica di dattilografia.

Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami, e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso.

Art. 6.

Il trattamento economico del personale di dattilografia è indicato nella tabella *C* annessa alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella predetta tabella si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi anzidetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

Il Governo è altresì delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, uniformandosi alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sul-

l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 8.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti	
Magistrati di cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	1
	Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	64
	Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	293
Magistrati di appello	1.380	
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	3.613	
Uditori giudiziari	350	
Totale	<u>5.703</u>	

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

	Numero dei posti
Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di cassazione e di Corte di appello	48
Cancellieri e Segretari capi di prima classe	627
Cancellieri e Segretari capi di seconda classe	897
Cancellieri e Segretari di prima classe	1.675
Cancellieri e Segretari di seconda classe	2.728
Vice cancellieri e vice segretari	
Totale	<u>5.975</u>

TABELLA C.

STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Stipendio iniziale	L. 471.000
Stipendio dopo 4 anni dal precedente	» 540.000
Stipendio dopo 8 anni dal precedente	» 606.000
Stipendio dopo 10 anni dal precedente	» 687.000